

**JOINT RESEARCH UNIT
IRC – INTERNATIONAL RESEARCH COOPERATION
LUDES FOUNDATION HEI – UNIVERSITA' MESSINA**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA NEL CAMPO DELLE SCIENZE UMANE E DELLE SCIENZE MEDICHE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI TRAMITE UNA JOINT RESEARCH UNIT (JRU) COMUNE, DENOMINATA:

“INTERNATIONAL RESEARCH COOPERATION – IRC”

TRA

L.U.de.S. Fondation Malta – Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche-Fondazione , con sede in Malta , Kalkare – Smart City , rappresentata dalla Presidente Manuela Di Martino e dal Rettore Prof. Antonello Martinez, per la carica domiciliati presso la LUCES Foundation HEI (di seguito per semplicità LUCES)

E

Università Messina

Università Messina con sede legale in _____ (Italia),
rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. _____ nato a _____ (.) il _____.

PREMESSA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Il presente atto si stipula anche ai sensi del DM 270/2004 art. 3 comma 10, che consente alle Università italiane di sottoscrivere accordi e convenzioni e, rilasciare i propri titoli anche congiuntamente con altri Atenei anche stranieri, e in esecuzione di quanto disposto nel Regolamento per l'attivazione dei corsi di studio internazionali, approvato con D.R. 21/07/2011 n. 1299,

- **LUCES**, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, è interessata a valorizzare i risultati delle proprie attività di ricerca e le proprie competenze in ambito formativo promuovendo e sviluppando le forme di collaborazione piu' idonee con gli Istituti di Ricerca e le Imprese;

- **LUCES** promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri Enti ed Istituzioni universitarie e non, pubbliche e private. Sostiene e sviluppa la didattica e la ricerca scientifica nel rispetto della natura, del genere umano e di tutte le specie viventi, in armonia con i principi dello sviluppo compatibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e pacifica convivenza fra i popoli;

- **LUCES** ha raggiunto nel campo della formazione nell'area della medicina riabilitativa, ormai da anni, punte di eccellenza attraverso Corsi di laurea in Fisioterapia, anche quale Campus accreditato di due Università di Stato dell'Unione Europea;

- **LUDES** nel corso degli anni è divenuta punto di riferimento nei settori delle Scienze Antropologiche e Criminologiche in particolare offrendo Dottorati di Ricerca in detta area, anche attraverso l'organizzazione di Seminari di rilievo tenuti da esponenti istituzionali internazionali;

- **LUDES** con il proprio Dipartimento delle Scienze Economiche è ormai leader nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese e del Trust, anche attraverso la sigla di accordi di consulenza con Ordini professionali e apparati delle Forze dell'Ordine;

- **LUDES** realizza progetti di ricerca innovativi per lo sviluppo dei settori di base ed applicativi attinenti ai propri programmi di studio segnatamente nel campo medico-riabilitativo, nonché, attraverso il proprio Istituto di Ricerca "Paolo Sotgiu", mirando ad individuare modelli e percorsi di ricerca per la diagnostica e la terapia rispettivamente legati alla psichiatria, in particolare, per quanto riguarda la depressione maggiore e il disordine bipolare, attività citata nel "Quantum Paradigm of Psychopathology" (QPG). Fra gli obiettivi più importanti, si propone di dare corso all'applicazione pratica delle ricerche svolte, che hanno consentito l'individuazione di un modo innovativo di classificazione della Depressione Maggiore, del Bipolarismo e della Cardiopatia Ischemica.

-UNIMESSINA ha fra i propri scopi istituzionali di generare, trasferire, condividere e divulgare la conoscenza e l'innovazione tecnologica.

- UNIMESSINA sostiene la ricerca scientifica e tecnologica di elevato standard qualitativo mettendo a disposizione degli studenti laureati e dei ricercatori post-doc dell'area Euro-Mediterranea attività di ricerca e tirocinio e promuovendo la carriera dei ricercatori coinvolti nelle sue attività.

- Gli ambiti di ricerca portati avanti all'interno dello UNIMESSINA includono la chimica, la biologia, la biochimica, le biotecnologie, la morfologia, le neuroscienze, la medicina rigenerativa, lo studio dello stress e delle malattie correlate, la fitopatologia, l'urbanistica, le scienze umane, la realtà aumentata, etc.

- UNIMESSINA è dotato di un Comitato Scientifico, costituito da ricercatori impegnati attivamente nelle attività istituzionale dell'Istituto, e di un Advisory Board, costituito da eminenti esperti di levatura internazionale, che garantiscono elevati standard nella designazione degli incarichi e nella definizione del lavoro di ricerca.

- UNIMESSINA incoraggia i propri ricercatori alla collaborazione con altri Istituti di Ricerca, sia in Italia sia all'estero, organizzando conferenze, seminari ed incontri scientifici.

- UNIMESSINA in attuazione dell'art. 3, comma 9, del D. M. 270/2004 e degli artt. 20 e 26 del Regolamento didattico dell'Università di Messina, promuove i seguenti corsi di formazione superiore, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente:

a) Master di I e II livello;

b) Corsi di Perfezionamento, Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale.

Alla conclusione dei corsi di cui alla lettera a) sono rilasciati i titoli di Master universitario di I e II livello. Essi integrano l'offerta formativa dell'Università degli Studi di Messina e sono volti a fornire specifiche conoscenze ed approfondimenti culturali in settori e problematiche ad alto profilo professionale, per un raccordo ottimale con il mercato del lavoro e con le realtà territoriali.

I corsi di cui al presente articolo possono essere istituiti anche in collaborazione con altre Università, enti e soggetti pubblici e privati.

- è nell'interesse di entrambi gli Enti succitati sviluppare collaborazione nel campo della didattica, della ricerca, dell'attività clinica, dell'aggiornamento professionale e della sperimentazione di nuove attività tecnico scientifiche;
- è interesse di entrambi gli Enti sviluppare in particolare attività di ricerca e formazione nell'ambito delle scienze mediche e umane;
- che in questo quadro le attività di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione clinico-scientifica, essendo paritetico l'interesse a ciò di **LUDES** e UNIMESSINA;
- che le aree di cui sopra sono armonizzate e congruenti con le attività istituzionalmente svolte presso **LUDES** e UNIMESSINA;
- Le specifiche attività di ciascun programma concordato saranno oggetto, ove opportuno e/o necessario, di appositi accordi di dettaglio ai quali saranno rinviati apportando le necessarie precisazioni, i rapporti giuridici e le eventuali implicazioni finanziarie – contabili.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto.

Con la presente Joint Research Unit le Parti instaurano una collaborazione continuativa, finalizzata allo svolgimento delle seguenti attività:

- *“Attività di collaborazione nel favorire il dialogo tra mondo della ricerca e mondo imprenditoriale, per sviluppare il trasferimento tecnologico alle imprese e fare in modo che queste siano da stimolo per nuovi campi di ricerca. Utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso gli Enti contraenti, con l'obiettivo di reciproco scambio di esperienze maturate nel campo della didattica, della ricerca nell'area delle scienze umane e delle scienze mediche, segnatamente nella medicina riabilitativa, tramite una congiunta attività di ricerca di propri Ricercatori e Docenti, nonché, a mezzo di periodici incontri, da tenersi presso le rispettive sedi, previo accordo tra i responsabili scientifici di seguito indicati, nonché lo scambio reciproco di personale per attività scientifica con il supporto di sedi e strutture da utilizzare in comune, per periodi di frequenza prestabilita”. A questo fine le Istituzioni partners riconoscono reciprocamente le attività formative dei rispettivi piani di studio, secondo quanto specificato nell'allegato accordo che forma parte integrante e sostanziale del presente, e si impegnano alle condizioni previste agli articoli 2.2 e 2.3 accogliere e iscrivere gli studenti dell'altra Istituzione che prendono parte al programma di scambio, al fine di consentire loro il completamento del percorso formativo, e a rilasciare il titolo di studio in conformità al proprio ordinamento. Si impegnano altresì, sussistendone i requisiti, a concordare e rilasciare eventuali e reciproci decreti di equipollenza per favorire la capacità di espansione dei propri studenti nel modo delle professioni.*

- **La realizzazione di Corsi di Alta Formazione (Master e Corsi di Perfezionamento) o corsi di formazione mirati alla formazione avanzata e specialistica rivolta a laureati che intendono specializzare la propria formazione universitaria. La finalità è quella di sviluppare competenze multidisciplinari nei settori della ricerca al fine di pervenire a nuovi profili professionali in grado di operare efficacemente in contesti aziendali e libero-professionali. I soggetti attuatori si impegnano a svolgere le attività, specificatamente risultanti dal progetto approvato, eseguendo le attività di propria competenza in autonomia con personale responsabilità in ordine alla regolare esecuzione dei compiti a ciascuno affidati. Le attività ed i compiti previsti per ogni soggetto attuatore sono esplicitamente individuate nel progetto (vedi art.4) presentato ed approvato dagli organi accademici universitari ed in riferimento alla quale i firmatari ne accettano la ripartizione prevista.**

Nello svolgimento delle sopra indicate attività, le parti si serviranno dei seguenti organismi interni alle stesse:

La LUDES attraverso l'Istituto di Ricerca "Paolo Sotgiu" che mira a individuare modelli e percorsi di ricerca per la diagnostica e la terapia rispettivamente legati alla coscienza e alla psichiatria, in particolare, per quanto riguarda la depressione maggiore e il disordine bipolare. Le ricerche sono dedicate anche ad aspetti delle patologie cardiovascolari collegate ai disordini dell'umore. L'istituto, diretto dal Prof. Massimo Cocchi, vanta la collaborazione di personalità del mondo scientifico di fama internazionale e cerca di concentrarsi al fine di fornire contributi delle scienze umane alla biomedicina, con particolare riguardo alla filosofia e alla psicologia. L'Istituto pubblica la sua ricerca su importanti riviste scientifiche di livello internazionale.

L.U.de.S. attraverso i suoi ricercatori, viene anche nominata nel "Quantum Paradigm of Psychopathology" (QPP), insieme ad altre università di fama mondiale quali Yale University, University of California, Berkeley, University of Texas Southwestern, Cross Cancer Institute, University of California, Los Angeles, ecc.

L'Istituto di ricerca "Paolo Sotgiu", favorisce una lettura integrata dei fenomeni depressivi e dei processi di coscienza. L'istituto propone, fra gli obiettivi prioritari, di dare corso all'applicazione pratica delle ricerche svolte, che hanno consentito l'individuazione di un modo innovativo di classificazione della Depressione Maggiore, del Bipolarismo e della Cardiopatia Ischemica.

Tali ricerche, che hanno ricevuto importanti riconoscimenti a livello internazionale, e che hanno prodotto lavori scientifici oggi considerati al massimo livello internazionale da autorevoli organizzazioni come la Bio-Med Library, hanno favorito una profonda riflessione fra gli scienziati in merito a problemi come il trattamento farmacologico della Depressione Maggiore e del Disturbo Bipolare, oltre che sulla definizione di nuovi marcatori della Cardiopatia Ischemica.

L'istituto "Paolo Sotgiu", pertanto, svilupperà la possibilità di rendere accessibili i marcatori rilevati per le suddette patologie per tutti quelli che lo richiedano.

Ricordando le parole di Kary Mullis (Nobel Prize per la PCR, 1993):

"...Turning points in medicine tend to be inconspicuous early on. Big changes always creep up on people. Early stages in major advancements are never heralded or even noticed. It is years or decades before things that will dominate a field are obvious to careful observers..."

La UNIMESSINA attraverso i propri Dipartimenti e, precisamente:

1. Dipartimento di Ricerca Molecolare Avanzata: Questo Dipartimento persegue lo scopo di sviluppare nuovi farmaci attraverso tecniche bioinformatiche e computazionali. In questo dipartimento sono attive tre Sezioni: Sezione di Bioinorganica e chimica computazionale; Sezione di Metodi statistici e computazionali per l'analisi dei dati; Sezione di Sintesi molecolare.

2. Dipartimento di Biotecnologia, Bioingegneria e Biomateriali: Questo Dipartimento persegue lo scopo di sviluppare tecnologie innovative nel campo della medicina rigenerativa. In questo Dipartimento sono attive tre Sezioni: Sezione di Biomateriali e biomeccanica; Sezione di Cellule staminali e rigenerazione e riparazione tissutale; Sezione di Bioingegneria tissutale e biomorfologia.
3. Dipartimento di Scienze Umane: Questo Dipartimento persegue lo scopo di sviluppare nuove conoscenze per la protezione del patrimonio e dei diritti umani. In questo Dipartimento sono attive tre Sezioni: Sezione di Sviluppo del patrimonio architettonico; Sezione di Storia dell'arte e disegno; Sezione di Studi sulla migrazione e la cooperazione per la sicurezza delle frontiere.
4. Dipartimento di Neuroscienze: Questo Dipartimento persegue lo scopo di sviluppare nuovi strumenti per la diagnosi e la terapia delle malattie neurologiche. In questo Dipartimento sono attive due Sezioni: Sezione di Elettrofisiologia cellulare; Sezione di Neurofisiologia e biofisica.
5. Dipartimento di Biologia e Medicina dello Stress: Questo Dipartimento persegue lo scopo di sviluppare nuovi strumenti per la diagnosi e la terapia di patologie indotte dallo stress. In questo Dipartimento sono attive sei Sezioni: Sezione di Fisiologia e patologia delle proteine anti-stress; Sezione di Studi su stress, invecchiamento e disordini metabolici; Sezione di Studi su stress, aterosclerosi e prevenzione cardiovascolare; Sezione di Studi su stress, cancro e malattie autoimmuni; Sezione di Studi su stress, epigenetica e malattie del fegato; Sezione di Studi su stress, nutrizione e malattie pediatriche.

UNIMESSINA ha stipulato diversi accordi quadro e convenzioni ed ha all'attivo diverse collaborazioni internazionali su progetti e programmi di ricerca. In particolare,
.....
.....

ART. 2 – Responsabili scientifici.

Responsabili scientifici dell'accordo in argomento sono i seguenti ricercatori:

- per **L.U.de.S.**: Prof. _____
- per UNIMESSINA: Prof. _____

I predetti avranno il compito di individuare, in accordo con i rappresentanti delle Parti, le specifiche iniziative di comune interesse e di definirne condizioni e modalità di realizzazione.

ART. 3 - Attività promozionali.

Rientra nell'oggetto della presente Joint Research Unit anche la promozione di dibattiti, seminari, convegni e congressi ad ogni livello per l'aggiornamento, la formazione, l'informazione e la divulgazione dei risultati delle comuni ricerche.

ART. 4 - Progetti ed obblighi tra le parti.

Le attività di cui alla presente JRU costituiranno oggetto di progetti che saranno disciplinati da accordi di dettaglio che dovranno essere concordati e sottoscritti dalle parti, secondo i rispettivi ordinamenti interni, e nei quali saranno definite le modalità delle attività svolte, la quota parte a carico di ciascuna della Parti, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione da queste.

4.1. Le parti si obbligano a svolgere le attività di rispettiva competenza indicate negli accordi di dettaglio, mettendo a disposizione le risorse umane, strumentali e finanziarie all'uopo necessarie.

4.2. Altre istituzioni pubbliche e private della ricerca o consorzi, attivi nel campo della ricerca e sviluppo per fini scientifici e di ricerca pubblica, possono aderire alla Joint Research Unit, prevista dal presente accordo di collaborazione, previa accettazione di tutte le parti del presente Accordo e con parere favorevole delle stesse che sia obbligatorio e vincolante.

4.3. Il programma ed il luogo di esecuzione delle attività è descritto nell'**Allegato tecnico**, che costituisce parte integrante del presente contratto. Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili delle attività potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine del presente atto di JRU, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano

opportune o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare l'Allegato tecnico ed eventualmente a concordare, sempre per iscritto, la modifica dell'impegno economico .

4.4. Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte a Lugano (Svizzera) e a Palermo (Italia). A tal fine le parti si impegnano a concordare un calendario nel quale valorizzare entrambe le sedi.

4.5. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nelle attività, il cui elenco è incluso nell'Allegato tecnico.

Gli strumenti, gli apparecchi e ogni altra cosa acquistata da una delle Parti in relazione allo svolgimento delle attività, con i fondi propri, entreranno a far parte del patrimonio della Parte, salvo diverso accordo stipulato tra le Parti, al di fuori del presente contratto e denominato "contratto di cessione attrezzature", o contratto di comodato.

ART. 5 – Gestione delle attività.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo da parte della Joint Research Unit, le Parti convengono di avvalersi dell'operato dei seguenti organi:

- Il Comitato di Coordinamento;
- Il Joint Research Unit Manager;
- Il Coordinatore dell'Attività Amministrativa Contabile.

Le parti concordano che i suddetti organi debbano essere rappresentati alternativamente da entrambe le parti con una turnazione periodica o quantomeno per ogni nuovo progetto.

ART. 6 - Il Comitato di Coordinamento.

Il Coordinamento delle attività di cui al presente Accordo è assicurato da un Comitato composto da un membro nominato da ciascuna delle Parti. Il Comitato ha il compito di individuare e definire i progetti di cui all'art. 4 e di gestirne un corretto svolgimento risolvendo ogni problema che dovesse presentarsi e sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi. Il Comitato è presieduto dal JRU Manager e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del JRU Manager.

ART. 7 - Il Joint Research Unit Manager e il Coordinatore dell'attività amministrativa e contabile.

Le parti, di concerto, nominano il Joint Research Unit Manager, che dovrà essere persona interna ai propri organici e munita di specifica professionalità ed esperienza gestionale nel campo.

Il JRU Manager sviluppa in forma operativa ogni progetto e cura il coordinamento e l'esecuzione delle varie fasi in cui questo si articola secondo le direttive impartite dal Comitato di coordinamento.

Le parti, congiuntamente, nominano altresì il Coordinatore dell'attività amministrativa e di rendicontazione dei Progetti. Per lo svolgimento della proprie mansioni, esso si avvale della collaborazione di almeno una unità di personale amministrativo per ciascuna Parte nominata secondo quando previsto negli articoli successivi.

ART. 8 – Assicurazioni.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nella presenta JRU. Resta inteso che il Responsabile delle attività di ciascuna delle Parti comunicherà all'altra Parte, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inserimento nell'attività stessa, i nominativi del personale suddetto. Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto del

presente contratto, che si recherà presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione di lavori e/o attività relative al presente contratto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

ART. 9 – Sicurezza.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D. lgs. 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.

ART. 10 – Responsabilità delle Parti.

Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

ART. 11 – Domande di finanziamento.

Per i progetti di cui al presente accordo le Parti congiuntamente potranno presentare apposite domande di finanziamento a valere su Bandi nazionali e UE. I rapporti tra le parti, comunque relativi alla eventuale richiesta di contributo, sono disciplinati secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

ART. 12 – Soggetto Capofila.

Per i progetti per i quali si intende proporre domanda di cofinanziamento, ove non diversamente previsto di volta in volta, le Parti concorderanno alternativamente e opportunamente quale tra le stesse possa essere designata soggetto capofila, alla quale, e per esso al suo legale rappresentante o a un suo delegato, verrà conferito il relativo mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con rappresentanza, affinché, in nome e per conto delle Parti della JRU, avanzi domande di finanziamento e stipuli con la Commissione Europea e con altri Enti Cofinanziatori il contratto di affidamento del progetto, nonché predisponga e sottoscriva tutti gli atti ulteriori presupposti, necessari e conseguenti, ponga in essere tutti gli adempimenti necessari per il riconoscimento della collaborazione, ove necessario, quale Joint Research Unit da parte della Commissione Europea, rediga e presenti tutta la documentazione necessaria, renda dichiarazioni, rilasci quietanza e comunque rappresenti le Parti nei confronti della Commissione Europea e degli altri Enti finanziatori, nonché all'interno degli organismi direttivi, ove previsti, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura conseguenti al suddetto incarico, fino alla scioglimento di ogni rapporto e con promessa di rato e valido fin da ora. Resta comunque salva la possibilità per le Parti di indicare, di volta in volta e per singoli progetti, un differente soggetto capofila. Il contenuto dell'incarico assegnato al soggetto capofila verrà definito nel relativo atto di affidamento.

ART. 13 – Obblighi del soggetto Capofila.

Il soggetto capofila si impegna a svolgere a favore della JRU ogni adempimento amministrativo contabile necessario all'erogazione dei finanziamenti, nonché a svolgere in favore della Parti qualsiasi attività atta a garantire un'efficiente gestione del Progetto cofinanziato.

Il soggetto Capofila in particolare provvederà a:

- Presentare domanda di ammissione al cofinanziamento, secondo quanto previsto nei Progetti di cui all'art. 1 e sottoscrivere il relativo contratto di affidamento, nonché compiere gli ulteriori connessi presupposti e consequenziali atti, assumendo, anche in nome e per conto delle altre Parti, tutte le relative obbligazioni;
- Versare alle Parti la quota di loro competenza del cofinanziamento erogato entro 30 giorni dal ricevimento, ovvero, secondo le modalità previste nell'atto di affidamento, e fermo restando il regolare svolgimento da parte della JRU delle attività di loro competenza;
- Coordinare la rendicontazione scientifica e finanziaria delle attività cofinanziate svolte, fino alla data di scadenza dei singoli progetti, conformemente alle norme stabilite dalla Commissione Europea o dagli altri enti o Società cofinanziatori.
- Eseguire diligentemente i compiti allo stesso assegnati, nonché, ad attenersi a quanto le Parti hanno previsto nel Progetto.

ART. 14 – Responsabilità verso l'Ente finanziatore.

Indipendentemente dal regime di responsabilità del soggetto capofila nei confronti dell'Ente cofinanziatore, la Parte che, fermo restando a quanto previsto negli articoli che precedono, si renda responsabile di eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o sia inottemperante alla normativa applicabile, sarà esclusiva responsabile nei confronti dell'Ente cofinanziatore e tenuta altresì al risarcimento dei danni eventualmente patiti a patienti dal Soggetto Capofila e delle altre Parti.

ART. 15 – Gestione dei Fondi.

L'importo del contributo erogato dall'Ente cofinanziatore per ciascuna Parte è indicato nell'Atto di affidamento sottoscritto dal soggetto capofila, secondo quanto previsto nella presente JRU e sarà, di regola, erogato al Capofila che provvederà ad assegnarlo alle Parti solo successivamente ed in conseguenza della avvenuta erogazione, salvo che per il caso di anticipazioni, dell'accertamento del regolare adempimento a cura di ciascuna Parte delle attività e delle obbligazioni di sua spettanza.

Nel caso di contributi ad un progetto effettivamente erogati in misura diversa da quella richiesta, le Parti si impegnano a concordare una corrispondente rimodulazione del Progetto.

Ciascuna Parte provvederà ad incassare e a gestire autonomamente il contributo trasferito dal Capofila secondo le proprie norme contabili e amministrative interne.

ART. 16 – Rendicontazione.

Ciascuna Parte è tenuta al rispetto delle norme e delle procedure stabilite dall'Ente cofinanziatore per quanto riguarda l'effettuazione, il controllo e la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del Progetto.

In particolare, ciascuna parte è tenuta alla elaborazione del rendiconto scientifico, finanziario e contabile relativo alle attività di sua competenza nel rispetto delle norme e delle procedure suddette, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e delle documentazioni necessarie allo svolgimento di ogni singolo Progetto, compreso la relazione finale, assumendo nei confronti del Soggetto capofila i medesimi obblighi in materia di rendicontazione scientifica, finanziaria e contabile, che questi ha nei confronti dell'ente finanziatore. In relazione a quanto previsto nei precedenti commi ciascuna Parte è tenuta a nominare un proprio responsabile amministrativo e a comunicarne il nominativo al mandatario.

ART. 17 – Conoscenze, apparecchiature e diritti di utilizzazione economica. Proprietà dei risultati (ricerca in collaborazione).

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto del presente contratto, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati che possano formare oggetto di diritti di privativa, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari

quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo. Le Parti concorderanno la suddetta ripartizione, le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale all'interno dell'accordo di dettaglio di concordato per ogni singolo progetto.

17.1. Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili delle attività dovranno prontamente comunicarsi i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività.

17.2. La Parte cui il presente contratto accorda la contitolarità dei risultati della ricerca, potrà chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti risultati, qualora l'altra Parte non manifesti in modo inequivoco il proprio interesse alla domanda congiunta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della prima di una raccomandata con avviso di ritorno contenente la richiesta di manifestazione di tale interesse. Tale richiesta dovrà riportare altresì la citazione integrale del presente paragrafo e l'ammonizione circa la possibilità ivi contenuta di procedere a nome proprio con la domanda di privativa. La manifestazione di interesse dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, facendo fede la data di invio circa il rispetto del suddetto termine.

17.3. Anche nella ricerca in collaborazione a carico delle parti sussiste l'obbligo di informarsi tempestivamente nel caso in cui, nel corso dello svolgimento delle attività, si presentassero risultati suscettibili di tutela derivanti dallo svolgimento delle stesse .

Nel caso in cui una parte non sia interessata a tutelare i risultati della ricerca che siano suscettibili di diritti di privativa industriale, l'altra parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto, acquisendo tutti i diritti collegati alla titolarità. Per fare ciò la parte interessata dovrà inviare una raccomandata con avviso di ritorno contenente la richiesta di manifestare il proprio interesse alla domanda congiunta entro trenta giorni dal ricevimento.

17.4. Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse che vengono messe a disposizione delle altre Parti per lo svolgimento comune delle attività di ricerca congiunta. Le conoscenze sviluppate congiuntamente costituiscono proprietà comune delle Parti che potranno utilizzare per i rispettivi scopi istituzionali.

17.5. Ciascuna parte è proprietaria dei beni dalla stessa acquistati con contributi erogati che vengono comunque messi a disposizione del Progetto e per i suoi futuri eventuali sviluppi.

17.6. Ciascuna parte è altresì proprietaria degli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello di brevettare, conseguenti da attività svolte autonomamente; nel caso di attività svolte all'interno della collaborazione per lo svolgimento in comune, come JRU, di attività di ricerca e sviluppo nei campi indicati nel presente atto, gli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello di brevettare, spetteranno congiuntamente alle parti interessate.

17.7. Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. Detti risultati, non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

17.8. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. le pubblicazioni dovranno in ogni caso riportare il nominativo degli autori e inventori.

Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i

risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte e dandone opportuna comunicazione. Se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, le Parti dovranno chiedere preventiva autorizzazione.

ART. 18 – Riservatezza.

Le parti dal momento che, attraverso la stipula della presente JRU, verranno in possesso di informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "Informazioni"), in data 28.08.2012 hanno sottoscritto un patto di riservatezza che deve intendersi parte integrante della presente JRU, il quale li obbliga a non che far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto; di non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni; di restituire le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto; di conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse.

ART. 19 – Miscellanea.

La collaborazione, il conferimento dell'incarico al soggetto Capofila, la costituzione di una Joint Research Unit e quant'altro svolto dalle Parti non determinano, al momento, alcun rapporto associativo, societario, consortile o simile tra le Parti, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali.

19.1. Le Parti, non escludono che, in un futuro prossimo, si verifichi la possibilità di consorzarsi nel campo specifico della ricerca e delle formazioni.

19.2. Le parti si riservano inoltre di specificare in ulteriori accordi la disciplina prevista nel presente accordo. Ogni eventuale variazione al presente accordo non avrà efficacia se non stipulata nella forma scritta e con il consenso unanime di tutte le Parti.

19.3. Trattamento dei dati personali. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ente di ricerca. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e della Legge Federale sulla Protezione dei dati LPD del 19.06.1992.

19.4. Ciascuna Parte non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto né taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

ART. 20 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto, le Parti, congiuntamente, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Milano (Italia).

ART. 21 – Validità del presente atto.

Il presente atto entra in vigore dalla data della sottoscrizione congiunta delle Parti e cesserà solo con richiesta da una delle Parti con preavviso di almeno 6 mesi .

Resterà comunque valido in tutti i suoi effetti fino alla completa realizzazione delle attività previste dai Progetti non ancora conclusi e/o comunque ancora in corso di realizzazione.

Sarà altresì valido ed avrà effetto sino alla completa verifica amministrativa-contabile, effettuata dagli Enti cofinanziatori, sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o tra di esse e l'Ente cofinanziatore da rendere applicabile il presente atto.

Le Parti si impegnano comunque a garantire la realizzazione dei progetti attivati.

ART. 22 - Spese di registrazione.

Il presente contratto redatto in due esemplari sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R.n.131 del 26/04/1986. Le spese inerenti al presente contratto restano interamente compensate tra le Parti.

Le Parti, ai sensi dell'art. 1341 c.c., dichiarano di aver preso visione delle clausole n. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. e di approvarne il contenuto in modo specifico.

Letto, approvato e sottoscritto.

Malta /Messina, il _____

LUdeS Foundation HEI, Malta

La Presidente

Manuela Di Martino

Il Rettore

Prof. Antonello Martinez

UNIVERSITA DI MESSINA

Il Rettore

Prof. _____

**JOINT RESEARCH UNIT – IRC
INTERNATIONAL RESEARC COOPERATION
L.U.de.S. – IEMEST**

ALLEGATO NORMATIVO

Riferimenti Normativi italiani

Capacità delle Università e degli enti di ricerca di stipulare contratti e convenzioni concernenti attività di ricerca per conto di soggetti privati

R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, Art. 49: “Gli istituti scientifici delle e degli istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica,

possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze”.

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, Art. 66: “Le università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o ai singoli docenti a tempo pieno. I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni

sono ripartiti secondo regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'università”.

Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 30 dicembre 1981, che contiene il regolamento

di applicazione dle D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 stabilisce criteri per la determinazione dei corrispettivi e l'impiego degli utili, precisa che i contratti o «convenzioni» in questione disciplinano rapporti in base ai quali le università, avvalendosi delle proprie strutture, eseguono prestazioni che non rientrano nei loro compiti istituzionali e nelle quali l'interesse del committente sia prevalente.

L. 27 dicembre 1997 n. 449, Art. 43: “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali

e misure di incentivazione della produttività” ... “Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari...”

L. 19 Ottobre 1999, n. 370 “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica”,

art. 4 “la materia di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, è rimessa all'autonoma determinazione

degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate”.

D.L. 27 luglio 1999, n. 297 seguito dal **D.M. 8 agosto 2000, n. 593** rispettivamente intitolati «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D.L. 27 luglio 1999, n. 297» che hanno offerto l'opportunità, fino ad allora preclusa, di presentare progetti in modo congiunto tra imprese ed università potendosi così fare luogo ad una collaborazione e ad un coordinamento prima non consentiti. Le collaborazioni infatti erano ammesse solo se avessero assunto la forma di una struttura consortile oppure se fosse stata lasciata al soggetto pubblico, ed in particolare all'Università, un ruolo di subcontraente. Con il Decreto n. 593/2000, in altri termini, l'impresa e l'università potevano condurre in modo congiunto un singolo progetto con evidenti vantaggi per la riuscita dello stesso a condizione che l'impegno finanziario fosse sostenuto in misura prevalente dal soggetto industriale (tranne che non si trattasse di un progetto da realizzarsi in aree depresse nel qual caso la partecipazione industriale poteva limitarsi al 30% dell'impegno finanziario complessivo).

Invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori pubblici codice della proprietà industriale
Codice della proprietà industriale decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche.13

Art. 64. Invenzioni dei dipendenti

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.
5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

13 decreto legislativo 13 agosto 2010, 131, recante "Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il

codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99".

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

Art. 65. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli Enti pubblici di ricerca

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non

provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, Ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

TUTELA DEL SEGRETO

Codice della proprietà industriale decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche.¹⁴

Art. 98. Oggetto della tutela

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

14 decreto legislativo 13 agosto 2010, 131, recante "Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il

codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99".

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

Art. 99. Tutela

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare

le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98.

RIFORMA "GELMINI"

L. 30 dicembre 2010, n. 240. "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"

Articolo 18, comma 5 e comma 6

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'Ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;

b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;

- c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
 - d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
 - e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
 - f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di Enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, Enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.